

D.M. 16-12-1998 n. 500

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1999, n. 23.

D.M. 16 dicembre 1998, n. 500 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723*, così come da ultimo sostituito dalla *legge 26 novembre 1992, n. 479*, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad emanare regolamenti per stabilire, in conformità delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dalla predetta legge e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con *decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723*, così come da ultimo sostituito dalla *legge 26 novembre 1992, n. 479*, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggiatori;

Visto il *decreto ministeriale del 26 gennaio 1996, n. 95*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1996, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merce importata a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;

Considerato che il titolo XI del citato regolamento n. 918/83, fissa i criteri per l'ammissione alla franchigia dei beni contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, e dà altresì facoltà agli Stati membri di ridurre il valore e le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate:

dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;

dai lavoratori frontalieri;

dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1998;

Adotta il presente regolamento:

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1999, n. 23.

1. Sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi portano con sé nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non superi 175 unità di conto europee.

2. Tale importo è ridotto a novanta unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

3. Per i seguenti generi la franchigia è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

Denominazione delle merci	Quantità
<i>a) Prodotti da tabacco:</i>	
sigarette	200 pezzi
oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 gr a pezzo)	100 pezzi
oppure sigari	50 pezzi
oppure tabacco da fumare	250 gr
<i>b) alcol e bevande alcoliche:</i>	
bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.: alcol etilico non denaturato di 80% vol. e più	in tot. 1 litro
oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcol, tafia, sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi	in tot. 2 litri
e vini tranquilli	in tot. 2 litri
<i>c) Profumi</i>	50 gr
e acqua da toilette	1/4 litro
<i>d) Caffè</i>	500 gr
oppure estratti o essenze di caffè	200 gr
<i>e) Tè</i>	100 gr
oppure estratti o essenze di tè	40 gr

4. Per «viaggiatore» si intende, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

a) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale;

b) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo.

5. Per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che:

a) presentano carattere occasionale, e

b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcuno intento di carattere commerciale.

6. I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b) e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla lettera d).

7. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma 3, non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in franchigia.

2. 1. Per gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunità, è concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20 unità di conto europee; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come segue:

Denominazione delle merci	Quantità
a) <i>Prodotti del tabacco:</i>	
sigarette	20 pezzi
oppure sigaretti (sigari di peso massimo di 3 gr a pezzo)	10 pezzi
oppure sigari	5 pezzi
oppure tabacco da fumo	25 gr
b) <i>Bevande alcoliche:</i>	
bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. o più	1/8 litro
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi	1/4 litro
e vini tranquilli	1/4 litro
c) <i>Profumi</i>	1 cl
e acqua di toilette	2,5 cl
d) <i>Caffè</i>	15 gr
oppure estratti o essenze di caffè	10 gr
e) <i>Tè</i>	25 gr
oppure estratti o essenze di tè	10 gr

2. Per «zona di frontiera», fatte salve le relative convenzioni, si intende, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 918/83, una zona di 15 km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso.

3. Per «lavoratore frontaliero» si intende, ai sensi del precitato articolo 49, del regolamento n. 918/83 ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro.

Regolamento recante norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1999, n. 23.

3. 1. Il *decreto ministeriale 26 gennaio 1996, n. 95* ⁽²⁾, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1996, è abrogato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1999, n. 23.

(2) Riportato al n. A/CXXVI.